

TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione civile, procedure concorsuali

DECRETO EX ART 78 CO 1 CCH

Procedimento n. 38/ 2024

Il Giudice,

visto il ricorso depositato da Moiso Marta, avente ad oggetto la proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss CCI;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ; (OMISSIS)

ritenuto che la ricorrente rientri tra i soggetti legittimati alla presentazione di domanda di concordato minore ai sensi dell'art. 74 c.1 e dell'art. 2 lett.c) CCI ; (OMISSIS)

(OMISSIS)

rilevato che non consta che la ricorrente sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o che abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che la proposta depositata indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e che essa si caratterizzi per la continuazione dell'attività d'impresa / professionale (art. 74 c. 1 CCI), (OMISSIS)

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione prevista dall'art. 75 CCI;

rilevato che è depositata la relazione dell'OCC redatta a norma dell'art. 75 CCI; (OMISSIS)

(OMISSIS)

ritenuto di accogliere l'istanza del debitore di disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi e di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 78 c. 2 lett. d CCI),

PQM

Visto l'art 78 CCI,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore in epigrafe;

DISPONE

il divieto, per i creditori aventi titolo o causa anteriore, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi e di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto, a cura dell'OCC, sul sito web del Tribunale

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti

ASSEGNA

ai creditori termine di trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1. c. 1 ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVERTE

I creditori che, in mancanza di comunicazione all'OCC di indirizzo di recapito ove ricevere le comunicazioni, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria

AVVERTE

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

L'OCC curerà l'esecuzione del presente decreto e riferirà al giudice ai fini degli adempimenti necessari alla decisione sull'omologa ai sensi dell'art. 79 CCI.

Vercelli 20.09.2024

ft
Il Giudice
Dott. Claudia Gentili



DEPOSITATA IL 25.09.2024

Il Direttore
Dott. Calogero Anselmo

